

ISTITUTO GERIATRICO MILANESE S.P.A.

CODICE DISCIPLINARE

Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231 e ss. mod.

La normativa dettata dal D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che l'esonero da responsabilità dell'ente sia subordinato alla prova dell'avvenuta introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, sia con riferimento alle condotte illecite tenute dai soggetti in posizione apicale, che per quelle poste in essere dai sottoposti all'altrui direzione e controllo. Ciò perché ogni violazione delle disposizioni ivi contenute lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Ente.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato. Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il Destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello organizzativo o dal Codice Etico.

Le conseguenze della violazione del presente Codice si atteggiano diversamente a seconda che le condotte siano poste in essere dal personale dipendente o dagli esponenti aziendali, soci, fornitori, consulenti e collaboratori.

Personale dipendente

Con riferimento al personale dipendente, qualunque comportamento tenuto dai lavoratori dipendenti in violazione del Modello 231 costituirà illecito disciplinare. La Struttura ha ritenuto di uniformarsi alle disposizioni, sia sostanziali che procedurali, previste dal CCNL applicato in azienda ed alle sanzioni ivi previste, oltre che a quelle di cui all'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto Lavoratori) ed eventuali altre normative speciali applicabili.

Soggetti apicali

Con riferimento ai soggetti apicali (Amministratori, Sindaci etc.), in caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori dell'Ente, ovvero di sindaci o di altri soggetti apicali, l'OdV della società informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per l'adozione delle opportune iniziative previste dalla normativa vigente.

Collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti e fornitori

Nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo della Società, dei consulenti e/o dei fornitori, ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello 231 e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del danno. Tale vincolo verrà posto in essere in forza di specifiche clausole contrattuali da inserire nelle lettere di incarico o nei contratti per l'acquisizione di beni e servizi.

A tal proposito l'Ente provvederà a far sottoscrivere al contraente l'impegno a rispettare le norme del Modello 231 e del Codice Etico, attraverso l'inserimento di una clausola del seguente tenore:

Il sottoscritto _____ dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mod., del Modello 231 e del Codice Etico di Istituto Geriatrico Milanese e si impegna (obbligandosi in tal senso anche per i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori) a non porre in essere atti o condotte tali da determinare una violazione delle regole ivi contenute.

Il sottoscritto _____ prende atto che, in difetto di quanto sopra, l'Istituto Geriatrico Milanese avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno, dandone comunicazione a mezzo raccomandata a/r.